

Riunione GSE ed Elettricità Futura

9 giugno 2017

La riunione è stata occasione per una breve presentazione al GSE della neo costituita associazione, Elettricità Futura, nata dalla fusione tra Assoelettrica e assoRinnovabili, guidata da Simone Mori.

L'incontro si è successivamente focalizzato su alcuni temi specifici presentati dall'associazione di cui, nel seguito, si riportano le principali risultanze.

EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 51/2017

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 51/2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 23, comma 3 e 43, comma 1 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, nella parte in cui avevano introdotto sanzioni interdittive (divieto di percezione degli incentivi, anche decennale, e rigetto dell'istanza di incentivo) in violazione dei principi sanciti dalla relativa Legge delega (articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge 4 giugno 2010, n. 96), la quale aveva previsto espressamente che “al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi”. In particolare, “la sanzione amministrativa” poteva consistere solo ed esclusivamente nel “pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro”.

Sulla scorta di tali norme il GSE ha applicato la sanzione del divieto decennale di percezione degli incentivi con provvedimenti che, per molteplici ragioni, sono oggi cristallizzati.

Al proposito, il GSE ribadisce che, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, gli artt. 23 e 43 del d. lgs. n. 28 del 2011 non trovano più applicazione nell'ordinamento.

Gli effetti di tale pronuncia si estendono retroattivamente *erga omnes*, incontrando il solo limite dei cd. rapporti “esauriti”, ossia dei rapporti sui quali sono intervenuti contenziosi che alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale si erano già conclusi con sentenza passata in giudicato.

Su tali rapporti, quindi, nulla può il GSE, poiché i principi affermati si sono a suo tempo cristallizzati.

Con riferimento ai rapporti non ancora “esauriti”, nel senso sopra specificato, il GSE, nelle more della definizione del merito dei giudizi, ha ottemperato alle pronunce dei Giudici di 1° e 2° grado sospendendo e/o annullando la misura interdittiva, valutando, laddove formulate, le istanze di accesso ai diversi regimi incentivanti richiesti e, se rispondenti ai relativi requisiti, accogliendole.

FRAZIONAMENTO IMPIANTI MINIEOLICI

L'Associazione chiede al GSE di confermare che più impianti minieolici appartenenti allo stesso gruppo societario, ciascuno dotato di proprio POD e di proprio autonomo titolo abilitativo, collocati su particelle catastali non contigue, i cui punti di connessione ricadano su un'unica particella, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 29 del DM 23 giugno 2016. In particolare, chiede al GSE di chiarire che l'unicità del nodo di raccolta non esclude che i singoli impianti – seppure entrati in esercizio in periodi ravvicinati – possano riferirsi ad iniziative imprenditoriali diverse.

Il GSE ribadisce che, sul tema del frazionamento, non ci sono né si possono declinare regole. La valutazione circa la riconducibilità di più impianti a un'unica iniziativa imprenditoriale deve essere svolta, in concreto, caso per caso. Il frazionamento di un impianto è artato se inteso a eludere o aggirare una norma che stabilisce regole differenti per l'accesso agli incentivi in funzione della potenza degli impianti e la definizione di tariffe incentivanti decrescenti al crescere della potenza. Il decreto, nel rispetto del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti, stabilisce tariffe incentivanti decrescenti all'aumentare della dimensione degli impianti, oltre che modalità di accesso agli incentivi più complesse e selettive. Non può, pertanto, essere una regola del GSE a ricondurre nella definizione di "piccolo" un impianto reso tale. Né è possibile che sia una norma del GSE a poter essere opposta nei confronti di altre Autorità come giustificazione di corretta applicazione della norma.

PROCEDURE PER MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI FER

Con riferimento alla pubblicazione delle procedure di cui all'articolo 30 del D.M. 23 giugno 2016, il GSE ha annunciato che è prevista una consultazione pubblica dei principi guida che ispireranno l'elaborazione del documento definitivo, entro il mese di luglio. [ref. news 27 luglio 2017 "*Impianti FER non fotovoltaici, avvio consultazione per le regole di manutenzione e ammodernamento*"]

INSTALLAZIONE DI POWER PLANT CONTROLLER

L'associazione chiede chiarimenti in merito alla possibilità di installare *power plant controller* su impianti eolici incentivati, senza che possano incorrere effetti sul rapporto incentivante in essere.

Il GSE, confermando la fattibilità di tali interventi, rappresenta che si sta lavorando alla redazione di un documento, da porre in consultazione entro il mese di luglio, recante principi generali per la definizione di regole per la manutenzione e l'ammodernamento degli impianti incentivati ai sensi dell'articolo 30 del D.M. 23 giugno 2016. [ref. news 27 luglio 2017 "*Impianti FER non fotovoltaici, avvio consultazione per le regole di manutenzione e ammodernamento*"]. In particolare, le procedure saranno finalizzate a stimolare il miglioramento dell'efficienza degli impianti incentivati.

Si rammenta che l'articolo 30 richiama, oltre alla salvaguardia dell'efficienza del parco di generazione, il concetto di "indebito incremento della spesa". Al proposito, al fine di non limitare la potenza dell'impianto mediante l'utilizzo di un software, anzi di massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, il GSE ha informato di avere allo studio possibili soluzioni finalizzate a rendere compatibili l'obiettivo di realizzazione di interventi di efficientamento degli impianti mirati ad aumentarne la producibilità, tenendo conto che, presumibilmente, tali interventi possano essere realizzati su impianti il cui periodo residuo di incentivazione sia di gran lunga inferiore rispetto al periodo di funzionamento - ulteriore rispetto al termine del periodo di incentivazione - atteso a seguito della realizzazione dell'intervento stesso, con quello della corretta allocazione degli incentivi. Quanto agli interventi che comportano un incremento della potenza degli impianti, sarà fatta distinzione tra potenziamenti incentivati e non incentivati.

SIAD E COMUNICAZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI ESISTENTI (IMPIANTI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI)

L'associazione suggerisce l'opportunità di valutare uno snellimento delle procedure per la comunicazione degli interventi minori effettuati sugli impianti esistenti, modulando le richieste di documentazione da fornire

tramite SIAD in base all'entità dell'intervento e/o alla potenza dell'impianto, o rendendo facoltativo l'invio di alcuni documenti, ferma restando la facoltà del GSE di richiedere integrazioni, qualora ritenute necessarie alla valutazione del caso.

Si segnala, ad esempio, che nel caso di una semplice sostituzione di contatore effettuata dal gestore di rete, viene richiesto al produttore di fornire documenti quali cronoprogramma dei lavori, documentazione fotografica precedente e successiva all'intervento, nuova planimetria, che appaiono ridondanti rispetto alla modestia dell'intervento.

Il GSE prende atto della richiesta che sarà valutata nella definizione delle procedure applicative per gli interventi su impianti incentivati diversi dal fotovoltaico, di cui all'articolo 30 del D.M. 23 giugno 2016.

PROCEDURA VERIFICHE ISPETTIVE

Nell'ambito delle procedure di verifica effettuate dal GSE, l'Associazione ha segnalato che potrebbe essere utile comunicare l'avvio del procedimento di verifica non soltanto al soggetto responsabile, ma anche ad altri soggetti direttamente interessati, quali, ad esempio, il beneficiario della cessione dei crediti o la società che si occupa di asset management.

Allo stato attuale, il GSE comunica alla società cessionaria dei crediti il provvedimento finale di verifica. Benché il GSE non sia tenuto a comunicare anche l'avvio dei procedimenti come richiesto, si sta valutando l'opportunità di poter procedere in tal senso.

SMALTIMENTO MODULI FOTOVOLTAICI

L'associazione evidenzia come in numerosi casi il soggetto responsabile (o l'O&M Contractor o la società holding) sia costretto ad iscriversi direttamente ad un sistema individuale o collettivo di smaltimento - assumendo, di fatto, anche la qualifica di Produttore di moduli (ai sensi dell'art.4, comma 1 del D.Lgs. 49/2014) o di soggetto che li immette sul mercato - per sopperire all'assenza di tale iscrizione da parte del fornitore.

Pertanto, si chiede al GSE con quale modalità un operatore che abbia dovuto provvedere personalmente all'iscrizione ad un sistema di smaltimento dei moduli, debba comunicare tale informazione al Gestore.

Si chiede, inoltre, di valutare, per questi casi, possibili soluzioni per ridurre il conseguente "doppio onere" in capo al Soggetto Responsabile, essendo quest'ultimo già soggetto alla trattenuta, negli ultimi dieci anni di diritto agli incentivi, della quota prevista da GSE a garanzia del corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici.

Si chiede infine di considerare l'opportunità di attivare uno specifico tavolo di confronto sulle Istruzioni GSE che regolamentano la disciplina dei RAEE per i pannelli fotovoltaici. A tal proposito, il GSE ha accolto favorevolmente la proposta di apertura di un tavolo di confronto allargato, partecipato dai principali stakeholder.

Con riferimento ai primi aspetti, si rammenta che per quanto concerne la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti, come indicato all'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 49/2014, il GSE è tenuto a trattenere dai meccanismi incentivanti una quota finalizzata ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli. L'obiettivo è quello di garantire il

finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei suddetti rifiuti. Il GSE provvede a restituire la somma trattenuta al detentore nei casi di adempimento agli obblighi previsti dal Decreto (sia in caso di alienazione/dismissione dei pannelli fotovoltaici che in caso di sostituzione degli stessi).

In riferimento alle modalità di gestione degli adempimenti previsti per i moduli fotovoltaici di impianti incentivati in Conto Energia a fine vita - nei differenti periodi dalle diverse norme di settore - si rappresenta che, allo stato attuale, è esclusa la possibilità che venga richiesto un doppio contributo di finanziamento posto a carico o del Soggetto Responsabile ovvero del Produttore degli stessi o di chi ne assume le funzioni.

In particolare, il finanziamento della gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici di impianti ricompresi nelle disposizioni del Disciplinare Tecnico GSE risulta distinto rispetto alle attività previste dall’art. 40 del D.lgs. 49/2014 e, quindi, è escluso che il medesimo modulo fotovoltaico sia soggetto a più di un regime di finanziamento delle operazioni di smaltimento dello stesso.

Per quanto riguarda le novità introdotte dall’art. 41 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato Ambientale), che prevede la necessità di istituire, a cura dei Produttori di moduli fotovoltaici, un sistema di gestione che si ispiri a quello definito dal GSE nel periodo di valenza del Disciplinare, si sottolinea che le “Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati” sono state pubblicate in data antecedente rispetto alla sopracitata Legge e al DM 23 giugno 2016. Il GSE, qualora dovessero emergere novità introdotte dalla suddetta ultima previsione, dopo la disamina delle casistiche impattate procederà all’eventuale revisione delle Istruzioni Operative RAEE e, se necessario, delle “Procedure redatte ai sensi dell’art. 30 del D.M. 23 giugno 2016 - Impianti fotovoltaici in esercizio: Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico”.

INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CONTATORE DI PRODUZIONE IN UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO INCENTIVATO

Il GSE chiarisce che è sempre possibile installare un nuovo contatore di produzione sugli impianti fotovoltaici incentivati. Poiché il responsabile dell’invio delle misure al GSE è il Gestore di Rete, è necessario che il Soggetto Responsabile richieda al Gestore di Rete territorialmente competente l’installazione del nuovo misuratore ovvero che, qualora provveda autonomamente all’installazione, comunichi al Gestore di Rete l’avvenuta installazione del componente chiedendo che la rilevazione dell’energia prodotta avvenga sul nuovo contatore. Nei casi in cui l’installazione del componente non implichi la variazione del regime di cessione in Rete l’intervento rientra tra quelli non significativi per i quali non è previsto l’invio di alcuna comunicazione al GSE. Viceversa, laddove l’installazione del misuratore implichi la variazione del regime di cessione in Rete, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE l’avvenuta variazione secondo quanto indicato nelle “Procedure redatte ai sensi dell’art. 30 del D.M. 23 giugno 2016 - Impianti fotovoltaici in esercizio: Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico”.

REQUISITI DEI MODULI FOTOVOLTAICI SOSTITUITI IN GARANZIA

Nel caso di sostituzione in garanzia di un componente, è ammissibile che il componente sostituito non abbia i requisiti del V CE, come previsto per le sostituzioni effettuate per altre motivazioni. In tal caso il Soggetto Responsabile dovrà inviare al GSE la documentazione fornita dal Produttore dei moduli attestante che la fornitura dei nuovi componenti avviene in garanzia e che il medesimo Produttore provvederà al ritiro dei

componenti sostituiti ovvero, in base all'accordo stipulato tra le Parti, che sarà il Soggetto Responsabile dell'impianto a dover provvedere al corretto smaltimento degli stessi. In quest'ultimo caso il Soggetto Responsabile dovrà pertanto fornire anche la documentazione attestante il rispetto delle procedure sui RAEE.

SOSTITUZIONE DEI TERMINALI IN PANNELLI FOTOVOLTAICI

Facendo riferimento ai connettori solari di moduli fotovoltaici, ipotizzando che siano installati da oltre cinque anni e che, pertanto, non siano più coperti da garanzia di prodotto, nel caso in cui dovessero presentare fenomeni di perdita di isolamento/ossidazione marina e per i quali l'unico intervento possibile è la sostituzione dei relativi terminali (la pulizia e il relativo ripristino di isolamento non garantirebbe infatti la vita residua attesa di circa 15 anni), l'associazione chiede al GSE di confermare che il soggetto responsabile possa sostituire tali connettori con altri terminali (ad esempio di tipo MC4 4-6 mm²) conformi alla normativa di prodotto IEC/CEI e di idoneo grado IP, senza che tale intervento possa essere di pregiudizio per il rapporto incentivante in essere.

Al proposito, il GSE chiarisce che, prima della pubblicazione del DM 23 giugno 2016, era già prevista la possibilità di rimpiazzare i moduli di un impianto fotovoltaico incentivato in CE in caso di furto, incendio o guasto "irreparabile". Ne consegue che, nell'ultimo dei suddetti casi, prima di procedere alla sostituzione di un modulo il Soggetto Responsabile può esperire, ed è auspicabile che lo faccia per rispondere a principi di efficienza e sostenibilità, un tentativo di riparazione. Tra i diversi interventi di manutenzione/riparazione ipotizzabili su un modulo fotovoltaico, alcuni possono essere effettuati in campo (manutenzione ordinaria) altri possono richiedere specializzazioni, strumenti e procedure più complesse che possono implicarne il trasporto in laboratorio (manutenzione straordinaria). Fermo restante la responsabilità di chi ordina ed effettua interventi di manutenzione su impianti elettrici non ottemperando a tutte le norme generali e particolari di riferimento, per gli interventi di manutenzione ordinaria, come previsto dalle procedure vigenti, non è necessaria nessuna comunicazione al GSE. Per gli interventi di manutenzione straordinaria che comportano anche la rimozione temporanea di un modulo o di un gruppo di moduli e l'eventuale installazione di componenti muletto, si consiglia di inviare in ogni caso una comunicazione al GSE a garanzia del Soggetto Responsabile. In quest'ultimo caso l'intervento sarà considerato dal GSE significativo, e quindi con una potenziale incidenza sulla permanenza dei requisiti per il mantenimento degli incentivi, solo se l'intervento riguarda sub-componenti del modulo che hanno assunto una "particolare" rilevanza nei test di certificazione.

Nel caso specifico prospettato, il GSE ritiene che se l'intervento viene effettuato con componenti equivalenti agli originali, conformi alle norme in possesso dello stesso o superiore grado di isolamento IP e realizzato in campo da tecnici che ne certifichino la realizzazione, fermo restante l'obbligo di mantenere in sito, o altro posto sicuro, idonea documentazione, non sia necessario inviare una specifica comunicazione di avvenuto intervento di manutenzione. Nei casi più complessi, non esemplificabili in questa sede, è possibile richiedere una valutazione preventiva e specifica secondo quanto previsto nelle "Procedure redatte ai sensi dell'art. 30 del D.M. 23 giugno 2016 - Impianti fotovoltaici in esercizio: Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico".

SOSTITUZIONE DEI DIODI DI BY-PASS IN PANNELLI FOTOVOLTAICI

L'associazione chiede al GSE di confermare che il Soggetto Responsabile possa sostituire i diodi di by-pass di un modulo fotovoltaico, qualora ritenuti non correttamente funzionanti, intervenendo sulla scatola di giunzione, effettuando la sostituzione secondo le istruzioni del costruttore e utilizzando prodotti conformi

con la normativa di prodotto. Si chiede inoltre di specificare se il soggetto responsabile debba comunicare al GSE tale intervento (specificandone eventualmente le modalità), senza pregiudizio per il rapporto incentivate in essere.

Per considerazioni generali, si rinvia alla risposta fornita al punto precedente. Nel caso specifico prospettato, il GSE ritiene che, se l'intervento viene effettuato con componenti identici o equivalenti agli originali, attenendosi alle istruzioni del costruttore, conformi alle norme e realizzato in campo da tecnici che ne certifichino la realizzazione, fermo restando l'obbligo di mantenere in sito, o altro posto sicuro, idonea documentazione, non sia necessario inviare una specifica comunicazione di avvenuto intervento di manutenzione. Nei casi più complessi, non esemplificabili in questa sede, è possibile richiedere una valutazione preventiva e specifica secondo quanto previsto nelle "Procedure redatte ai sensi dell'art. 30 del D.M. 23 giugno 2016 - Impianti fotovoltaici in esercizio: Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico".

IMPIANTO FOTOVOLTAICO FINANZIATO IN LEASING

Nel caso di un impianto fotovoltaico finanziato in leasing e per il quale sia stata finalizzata la procedura GSE di cessione del credito a beneficio dell'istituto di credito erogante il finanziamento, si chiede al GSE di confermare che il soggetto responsabile non sia obbligato a trasmettere la copia del contratto di leasing e l'atto di cessione del diritto di superficie. Inoltre si chiede di chiarire se il soggetto responsabile debba adempiere ad ulteriori obblighi procedurali ai sensi del "Manuale Utente per la Richiesta di Trasferimento di Titolarità - Aprile 2016".

Relativamente alla cessione del credito, non è richiesta nessuna documentazione che attesti il rapporto sottostante tra cedente e cessionario, è necessario, infatti, utilizzare unicamente il modello standard di cessione del credito presente sul sito GSE allegando unicamente copia della convenzione.

Ai fini dell'erogazione dell'incentivo, il GSE non ha necessità di acquisire il contratto di leasing che regola i rapporti tra il SR e la società di leasing. Diverso è se il SR attuale deve, a sua volta, cedere a un terzo l'impianto; in tal caso, occorre far riferimento alla casistica "ALTRO" del Manuale al trasferimento pubblicato sul nostro sito, nella versione aggiornata di Maggio 2017 che, a pag. 16, prevede:

"in caso di cessione del contratto di leasing dell'impianto: copia dell'atto notarile di cessione del contratto di leasing, con indicazione del trasferimento della disponibilità dell'impianto, da cui risultino i timbri notarili e la registrazione presso il Pubblico Registro, con allegata copia del contratto di leasing originario e del contratto di subentro; oppure copia dei contratti di locazione finanziaria e di subentro con autentica delle firme da parte del notaio (contenenti l'indicazione del trasferimento della disponibilità dell'impianto, e che menzionino tutti i dati identificativi dell'impianto e delle relative convenzioni). In alternativa sarà possibile fornire un atto notarile ricognitivo della titolarità dell'impianto, stipulato tra cedente e cessionario, con autentica delle firme da parte del Notaio e registrato presso i competenti uffici, e con allegati il contratto originario di leasing e il contratto di subentro".

Se si dovesse cedere il diritto di superficie, l'atto di cessione dovrà contenere esplicitamente l'indicazione che si trasferisce anche l'impianto e il contratto di leasing sottostante.

SPALMAINCENTIVI E INTERDIZIONE DECENNALE AGLI INCENTIVI

Si chiede al GSE di confermare che, per un impianto che beneficia di incentivi sotto forma di Certificati verdi o Tariffa Omnicomprensiva per un intervento di potenziamento e che non abbia aderito allo spalmaincentivi, sia possibile realizzare un intervento di rifacimento, prima del termine del periodo di diritto all'incentivo, al fine di beneficiare di ulteriori incentivi, qualora lo stesso intervento sia realizzato e concluso entro il termine del periodo incentivante vigente.

Si chiede inoltre di confermare che all'atto della nuova richiesta di accesso diretto agli incentivi, non sia necessario presentare rinuncia agli incentivi precedenti, come da condizione disposta dall'art. 17 comma 2 lettera b) per iscrizione ai registri rifacimenti.

Si chiede, infine, di chiarire se, nel caso in cui, al contrario, sia richiesta una contestuale rinuncia e si applichi la predetta interdizione decennale, sia comunque possibile acquisire oggi il diritto a un nuovo incentivo, che verrà erogato dal GSE solo a partire dalla fine del periodo di interdizione e per il periodo di incentivazione residuo (vita media utile dell'impianto a cui sono stati decurtati 10 anni).

Al proposito, il GSE chiarisce che la realizzazione di un intervento di rifacimento su un potenziamento comporterebbe il termine della fruizione dell'incentivo erogato all'intervento di potenziamento e, conseguentemente, la decorrenza dell'interdizione decennale dal beneficio di ulteriori incentivi a carico delle tariffe elettriche. Ne deriva che un impianto che beneficia di incentivi sotto forma di CV o TO per un intervento di potenziamento e che non abbia aderito allo spalmaincentivi non ha diritto a beneficiare di ulteriori incentivi in caso di realizzazione di un intervento di rifacimento.

Stante le disposizioni normative vigenti, non è possibile confermare la possibilità di acquisire il diritto alla percezione di incentivi al termine del periodo decennale di interdizione.

AVVIO LAVORI E GRADUATORIA A SEGUITO DI SCORRIMENTO

Si chiede al GSE di confermare che l'art. 4 comma 5 del DM 23/06/2017 continua a non essere applicabile nel caso di impianti iscritti in tabella C delle graduatorie ex DM 2016, già formalmente iscritti anche ai registri ex DM 2012 e, in particolare, di confermare che l'avvio dei lavori non incide negativamente sulla possibilità di accedere agli incentivi in caso di successiva pubblicazione di una nuova graduatoria con scorrimento e riammissione degli stessi impianti in tabella A. Appare opportuno evidenziare infatti come in casi non infrequenti le autorizzazioni contengano termini ultimi per l'inizio lavori, non sempre compatibili con le tempistiche previste per la pubblicazione di una nuova eventuale graduatoria aggiornata a seguito di scorrimento.

Come specificato nell'ambito delle procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016, l'avvio dei lavori in data antecedente a quella di ammissione in graduatoria comporta la decadenza dalla medesima graduatoria. Nella NEWS del 25/11/2016, relativa alla pubblicazione delle graduatorie dei Registri aperti ai sensi del D.M. 23 giugno 2016, è stato inoltre ribadito che "Secondo quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 17 del Decreto, le graduatorie saranno soggette a scorrimento a seguito delle rinunce presentate entro il 25/05/2017" e che "gli impianti in posizione utile a seguito di scorrimento potranno accedere agli incentivi a condizione che i lavori di costruzione risultino avviati dopo l'inserimento in posizione utile in graduatoria".

Il vincolo sull'inizio lavori in data successiva a quella di pubblicazione in posizione utile nella graduatoria non si applica agli impianti iscritti ai Registri o che hanno partecipato alle Procedure d'Asta del D.M. 6 luglio 2012 e degli impianti che rispettano i requisiti per l'Accesso Diretto previsti dal medesimo decreto.

DISPONIBILITA' E ARCHIVIO PROCEDURE ONLINE

Numerosi Soci segnalano difficoltà nell'utilizzo di documenti tecnici e procedure scaricabili dal portale GSE, in relazione in particolare alla certezza che il documento scaricato sia vigente, il più aggiornato disponibile e corretto per la procedura d'interesse, nonché all'evidenza di come e quando la procedura oggetto del documento sia cambiata rispetto all'eventuale precedente versione.

L'associazione suggerisce, pertanto, al Gestore di valutare la possibilità di rendere disponibili tutte le procedure e i manuali, sia nella versione vigente che in un archivio di versioni precedenti (opportunamente distinguibili tramite numero di versione, ma comunque scaricabili).

Il GSE terrà conto della richiesta. Si evidenzia, tuttavia, che le recenti pubblicazioni (es. "Procedure applicative D.M. 23 giugno 2016") già consentono di ripercorrere le modifiche al testo intervenute a partire dalla prima pubblicazione.

GRIN - FILIERA CORTA E DIRITTI ACQUISITI

L'associazione chiede conferma che gli impianti incentivati con la nuova tariffa ex-Certificati Verdi, che abbiano maturato il diritto alle maggiorazioni previste per l'approvvigionamento di biomasse da filiera corta ($k=1,8$), mantengano tale diritto - tramite conguaglio - anche nel nuovo meccanismo GRIN.

Si chiede, nello specifico, di chiarire quali condizioni attestino la sussistenza di "diritti acquisiti", nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 28/2011 (che ha disposto l'abrogazione, dal 1 gennaio 2016, delle maggiori premialità in certificati verdi per filiera corta e accordi nazionali, fatti salvi i diritti acquisiti).

La *ratio* della norma in questione si ritiene essere esclusivamente quella di abrogare tutte le norme connesse ai certificati verdi, sostituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dalla nuova tariffa premio calcolata ai sensi dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

Il conseguimento di una qualifica IAFR rilasciata per impianti a biomassa o biogas conferisce il diritto "potenziale" a beneficiare del coefficiente $k=1,8$. L'esercizio di tale diritto può sostanziarsi esclusivamente a seguito dell'ottenimento delle certificazioni necessarie per poter beneficiare del coefficiente maggiorato. Esso, tra l'altro, è riconosciuto solo per l'energia elettrica prodotta mediante l'utilizzo delle biomasse o biogas certificati dal MIPAAF.

DELIBERAZIONE 595/2014/R/EEL – MODALITA' DI CALCOLO DELLA PRODUZIONE E INTERVENTI SUL CONTATORE DI PRODUZIONE ESISTENTE

Si considerino gli impianti fotovoltaici operanti in regime di cessione totale, con un unico punto di connessione non condiviso con altri impianti di produzione, presso i quali risultano installati contatori di produzione a valle dei sistemi di conversione, regolarmente certificati e utilizzati dal produttore per comunicare al GSE, fino all'entrata in vigore della Delibera 595/2014, la misura di energia elettrica prodotta ai fini dell'incentivo. Tali contatori di produzione non sono stati resi leggibili sulla base delle indicazioni di cui alla news GSE del 29/09/2015, secondo cui per questa tipologia di impianti non sarebbe stato necessario installare ulteriori apparecchiature di misura, in quanto lo stesso GSE avrebbe effettuato un calcolo per risalire alla produzione netta da incentivare a partire dai dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete (rilevati e trasmessi dal gestore di rete competente). Al proposito, il GSE chiarisce ulteriormente che, in tali

casi, come indicato nell'articolo 3.1 dell'Allegato 1 della succitata delibera, "la misura dell'energia elettrica prodotta coincide con la misura dell'energia elettrica immessa in rete".

Resta sempre possibile, per il soggetto responsabile, rendere tele-leggibile al GdR il contatore di produzione, allo scopo di rendere disponibili al GSE le misure effettive di energia elettrica prodotta.

SEU, IMPIANTO ESISTENTE E INCENTIVI

Fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso al meccanismo incentivante, è possibile, per un impianto idroelettrico esistente che percepisce incentivi sotto forma di Certificati Verdi, creare un SEU, connettendosi tramite la realizzazione di un collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi, ad un'unità di consumo esistente, senza pregiudicare il regime di incentivazione preesistente.

DICHIARAZIONE DI CONSUMO – EVENTUALE OBBLIGO DI INVIO A GSE

A seguito della delibera AEEGSI 595/2014, il ricorso alle dichiarazioni di consumo non è più stato necessario. Il GSE potrà richiederla solo se dovesse essere utile ai fini di opportuni controlli.

DM 16 MARZO 2017 – MODELLO UNICO PER MICROCOGENERATORI

Il GSE ha rappresentato che il modello unico per i micro-cogeneratori semplifica le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento CAR e di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. Il GSE, sulla base dei dati e degli allegati trasmessi dal gestore di rete attraverso il modello unico, prepopola la richiesta che l'operatore potrà successivamente completare e integrare, ove necessario.